

Risoluzione n. 153196 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – articolo 71, comma 6, lettera *b*) -
Quesito in materia di pratica commerciale con orario part-time

Codesto Comune chiede di conoscere se possa valutarsi positivamente, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il periodo di lavoro prestato con contratto "a chiamata", per il quale il lavoratore abbia prestato un numero di ore inferiore al 50% di quello a tempo pieno, anche sulla base della risoluzione 11 novembre 2010, n. 162942.

Chiede, inoltre, se il periodo da computare ai fini del raggiungimento del requisito sia soggetto al principio di proporzionalità, così come precisato dalla scrivente nella risoluzione 5 febbraio 2007, n. 1310.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Si richiama preliminarmente il contenuto della nota 162942 dell'11 novembre 2010, nella quale la scrivente Direzione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, ha sostenuto che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Tale valutazione, secondo cui può evitarsi l'applicazione del criterio della proporzionalità al di sopra di tale soglia, non intende peraltro individuare in nessun caso un criterio più restrittivo di quello precedente e, pertanto, non impedisce che per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% possa comunque applicarsi il criterio anteriore, sempreché la percentuale di tempo lavorato combinata con la durata del rapporto, consenta di equipararla a due anni di prestazione nel quinquennio, (equiparazione che, quindi, non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)